

N. 138/09 V.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZ. I CIV.

composta dai magistrati:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1) dott. Luigi Grimaldi | Presidente |
| 2) dott. Pietro Mascagni | Consigliere |
| 3) dott. Edoardo Monti | Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul reclamo ex art. 739 c.p.c. proposto

da

- A. P., rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Consoli per delega in atti, con domicilio eletto in Firenze via Leonardo da Vinci 4/A presso lo studio della medesima

- reclamante -

contro

- Ministero dell'Interno, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in via degli Arazzieri 4 Firenze, che lo rappresenta e difende per legge

- reclamato -

con l'intervento del

- Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore Generale

avverso il decreto avente valore di sentenza pronunciato dal Tribunale di Pistoia in data 3 luglio 2008

avente ad oggetto: riconoscimento dello stato di apolide sulle seguenti

CONCLUSIONI

- per il reclamante:

dichiarare lo status di apolide del reclamante ai sensi della Convenzione di New York del 28 agosto 1952 ratificata con legge n. 306/1962 con ogni conseguenziale pronuncia in ordine al diritto all'ottenimento dei documenti inerenti detto status e del permesso di soggiorno, ammettere il reclamante al gratuito patrocinio, con vittoria di spese

- per il Ministero dell'Interno:

dichiarare inammissibile il reclamo, in subordine respingerlo in quanto infondato, in ulteriore subordine dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Prato, in ulteriore subordine respingere nel merito il reclamo in quanto la domanda è infondata

- per il Procuratore Generale:

dichiararsi ammissibile il ricorso e nel merito accogliere la domanda, condividendosi le ragioni esposte nel reclamo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 14 marzo 2008 al Tribunale di Pistoia, A. P. chiedeva il riconoscimento dello status di apolide.

Con provvedimento in data 3 luglio 2008, il giudice adito, "*respinta ogni diversa istanza*", disponeva che il ricorrente curasse la regolarizzazione degli atti "*mediante iscrizione a ruolo degli affari contenziosi civili ordinari*".

Con reclamo ex art. 739 c.p.c. depositato il 20 febbraio 2009, l'interessato si doleva della decisione, ritenendo applicabile alla fattispecie il rito camerale e sussistenti tutti i presupposti in fatto e in diritto per l'accoglimento della domanda.

Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio contestando la ritualità e la fondatezza dell'impugnazione.

Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del reclamo.

Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza camerale odierna.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente esaminata l'eccezione d'inammissibilità del reclamo sollevata dall'Avvocatura resistente in considerazione della natura ritenuta non decisoria del provvedimento impugnato, che *“si limita a invitare la parte a mutare il rito”*.

Per dirimere la questione, bisogna anzitutto stabilire quale rito sia applicabile alla fattispecie. Nel caso del rifugiato politico, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione è orientata nel senso che *“nel procedimento giurisdizionale relativo al riconoscimento dello ‘status’ di rifugiato politico, negato dall'autorità amministrativa competente, deve essere adottato il rito camerale, anche nel vigore dell'art. 1 del d.l. n. 416 del 1989 convertito nella legge n. 39 del 1990 in quanto l'indicazione contenuta nella norma, al sesto comma, relativa alla proposizione della domanda mediante ‘ricorso’ giurisdizionale evidenzia, pur in difetto di una specifica regolamentazione del rito, l'opzione del legislatore per il modello camerale, anche prima dell'espressa previsione normativa contenuta nell'art. 35 del dlgs n. 25 del 2008”* (massima da Cass. S.U. 17 novembre 2008 n. 27310). Ebbene, non s'intravedono valide ragioni per differenziare l'iter procedurale nel caso dell'apolide, anzi pare oltremodo significativo che l'art. 9 comma 2 c.p.c., nell'individuare la competenza del Tribunale per tutti i procedimenti riguardanti lo stato delle persone, assuma tale nozione in modo generico e unitario, così da rendere persino stravagante la previsione di schemi procedurali differenziati per il relativo accertamento. Se il rito camerale va applicato per riconoscere lo stato di rifugiato, di adottando, di invalido, di figlio legittimo o naturale, francamente non si vede per quale ragione dovrebbe adottarsi il rito ordinario soltanto per l'apolide. Ogni status personale definisce in qualche modo i diritti e i doveri dell'individuo rispetto alla comunità circostante ed un principio di coerenza elementare vuole che la verifica giudiziale segua in materia un metodo uniforme.

L'opzione per il rito ordinario, del resto, comporta importanti conseguenze pratiche, in quanto: A) determina lo spostamento della competenza territoriale

dal domicilio dell'interessato a quello del convenuto, B) rende necessaria l'assistenza tecnica di un legale, C) introduce preclusioni e decadenze sconosciute al rito camerale e infine D) riduce i poteri inquisitori del giudice. Ne segue che l'imposizione del procedimento ordinario di cognizione per l'accertamento dell'apolidia rischierebbe di creare ingiustificate disparità di trattamento rispetto all'accertamento di altri status personali, rendendo in quel caso irragionevolmente più gravoso lo strumento di tutela. Per evitare simili incongruenze, bisogna ritenere che il legislatore abbia scelto in via generale il modello camerale nei procedimenti relativi allo stato delle persone, ritenendolo più aderente alle esigenze di celerità e semplicità sottese alla sollecita.

Se dunque il rito camerale è applicabile alla fattispecie, ecco che la decisione del Tribunale, avendo indebitamente disposto la conversione della domanda nelle forme del rito ordinario, ha leso i diritti del ricorrente, negandogli per l'effetto - sul piano decisorio e non meramente ordinatorio - il riconoscimento dello stato personale richiesto. Raccogliendo l'invito del giudice di primo grado, infatti, l'interessato avrebbe accettato di mutare anche il quadro ed i criteri dell'accertamento giudiziale, ciò che per l'appunto contestava e non voleva, sicché, per veder riconosciuti i propri diritti processuali e sostanziali, non ha avuto altro modo che proporre impugnazione. Nella sostanza, respingendo "*ogni altra istanza*", il Tribunale non si è limitato a provvedere in rito sotto il profilo ordinatorio, ma ha fornito implicitamente una risposta negativa di merito che assume valore sostanziale di sentenza.

Discutendosi di diritti soggettivi, il reclamo proposto a norma dell'art. 739 c.p.c. deve pertanto ritenersi ammissibile e va deciso con sentenza, nella cornice tracciata dalle seguenti massime della Suprema Corte (Sez. Un. 9 dicembre 2008 n. 28873) pienamente adattabili al caso concreto:

- "*è ricorribile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., il decreto con cui la Corte di appello abbia dichiarato improponibile, in fase di gravame, il ricorso proposto per l'accertamento dello stato di apolidia, poiché si tratta di procedimento contenzioso volto all'accertamento di uno*

stato personale, relativo a posizioni soggettive con natura di diritti, che si conclude con una pronuncia che ha natura decisoria e definitiva, anche se emessa 'rebus sic stantibus';

- *nel giudizio contenzioso relativo alla domanda volta ad ottenere l'accertamento dello stato di apolidia, di cui alla Convenzione di New York del 28 settembre 1954 ed all'art. 17 d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, sussiste la legittimazione passiva del Ministero dell'interno, in quanto lo straniero fa valere nel processo un diritto che gli può essere riconosciuto anche in via amministrativa da detto Ministero, il quale, dunque, da una ricognizione giudiziale dell'apolidia, può restare vincolato a certificarla;*
- *appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio contenzioso instaurato con la domanda volta ad ottenere l'accertamento dello stato di apolidia di cui alla Convenzione di New York del 28 settembre 1954 ed all'art. 17 d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario”.*

Per concludere in rito, va parimenti respinta l'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dall'Avvocatura resistente, giacché, una volta scelto il modello camerale, come si accennava, la competenza del giudice si radica nel luogo di domicilio o di residenza del soggetto che chiede l'accertamento di status.

Passando finalmente al merito, è emerso che il reclamante è nato il 5 novembre 1966 a J. in Bosnia Erzegovina, all'epoca compresa nella Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, dove vivevano i genitori A. V. e S. C., ambedue deceduti. A. P. fece ingresso nel territorio dello Stato nel 1981, da minorenne, e venne affidato ad uno zio domiciliato in Pistoia, mentre il padre rientrò poi in Patria. Da allora, il reclamante ha soggiornato continuativamente in Italia, presso il campo nomadi di B. (Pistoia) via C. 122, salvo alcuni periodi trascorsi in Umbria e in Sardegna, come risulta dal certificato anagrafico della

popolazione residente. Nel 1984 egli si è sposato con S. M., dalla quale ha avuto tre figli, che hanno frequentato le scuole statali di Pistoia. Nel 1987, l'A. ha chiesto e ottenuto dalla Questura di Pistoia il permesso di soggiorno fino al giugno 2004, pur senza disporre di passaporto o di un documento d'identità equipollente, ma in seguito la mancanza di documentazione è stata ritenuta ostativa al rinnovo. Le ricerche effettuate presso la Rappresentanza Diplomatica dell'attuale Repubblica di Bosnia ed Erzegovina al fine di ricostruire le vicende personali e familiari hanno avuto esito negativo, giacché con lettera del 14 febbraio 2008 le Autorità interpellate hanno riferito di non conservare alcuna traccia di cittadinanza dell'interessato.

Nel contesto descritto, sussistono ad avviso di questa Corte tutti i requisiti per il riconoscimento dello stato di apolide, ai sensi della Convenzione di New York del 1954, in quanto A. P.:

- non è cittadino italiano ed è privo dei requisiti necessari per acquistare la cittadinanza italiana;
- non risulta cittadino del Paese di nascita, né risulta in possesso dei requisiti ivi previsti per l'eventuale riconoscimento della cittadinanza;
- risulta privo di collegamenti con altri Stati in vista di una possibile cittadinanza alternativa.

In accoglimento del reclamo, va pertanto dichiarato lo stato di apolide di A. P., nato il 5 novembre 1966 a J. in Bosnia Erzegovina.

In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del procedimento vanno poste a carico dell'Amministrazione resistente e liquidate, tenuto conto della natura della causa, in €1.300,00 (di cui €1.000,00 per onorari ed €300,00 per diritti) oltre alle spese forfettarie, nonché al trattamento previdenziale e fiscale vigente.

Da ultimo, A. P., chiede di essere ammesso al patrocinio gratuito a carico dello Stato, in quanto privo di redditi, come da dichiarazione già resa al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, che tuttavia ha rigettato l'istanza non ravvisando l'impugnabilità del provvedimento del Tribunale di

Pistoia. La diversa decisione qui assunta rende ragione dell'opposto, sicché va disposta ex art. 126 comma 3 T.U. spese di giustizia l'ammissione del reclamante al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

la Corte d'Appello di Firenze, sezione I civile, definitivamente pronunciando sul reclamo in oggetto:

- 1) dichiara lo stato di apolide di A. P., nato il 5 novembre 1966 a J. in Bosnia Erzegovina;
- 2) ammette il medesimo al patrocinio gratuito a carico dello Stato;
- 3) condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in complessivi €1.300,00 a favore di A. P.

Firenze, 8 maggio 2009

Il Consigliere est.

Il Presidente